

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella colonna 2 della voce 23 dell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

<p>«Cadmio CAS n. 7440-43-9 CE n. 231-152-8 e suoi composti</p>	<p>2. Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.</p> <p>Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.</p> <p>È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.»</p>
---	--

16CE0774

